

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Maggio 2013

Cons. Stato, Ad. Plen., 6 maggio 2013, n. 9, pres. G. Giovannini, est. F. Caringella

Processo amministrativo – esecuzione del giudicato

Poiché l'art. 69 della legge n. 69 del 2009 e gli artt. 7, comma 8, 48 e 112 del codice del processo amministrativo hanno disposto la 'revisione' dell'istituto, alla decisione di accoglimento del ricorso straordinario emanata dal Presidente della Repubblica, va riconosciuta natura giurisdizionale con la formazione di un giudicato riferibile alle statuizioni contenute nel parere del Consiglio di Stato con la conseguente proponibilità, nel caso di mancata esecuzione, del giudizio di ottemperanza in unico grado al Consiglio di Stato.

[Link al testo sentenza](#)

Sulla base di una articolata ricostruzione della normativa e della giurisprudenza, l'Adunanza Plenaria si è adeguata al più recente orientamento della Corte di Cassazione (Sez. Un., 22 dicembre 2012, n. 23464), per la quale le più recenti riforme legislative hanno effettuato una 'revisione' del ricorso straordinario, consentita dalla VI disposizione transitoria e finale della Costituzione (così come a suo tempo avvenne per le commissioni tributarie, con la riforma avutasi con il decreto legislativo n. 636 del 1972).

Va segnalato che, mentre per le commissioni tributarie la revisione ha riguardato un organo istituito con una disposizione di rango legislativo anteriore alla Costituzione, per il ricorso straordinario la revisione ha riguardato un istituto richiamato dall'art. 23 dello statuto per la Regione siciliana, approvato con la legge costituzionale n. 1 del 1948, e prima ancora espressamente ritenuto dalla Assemblea Costituente compatibile con i principi costituzionali (A.C., p. 3574).

L'orientamento della Corte di Cassazione sulla proponibilità del giudizio d'ottemperanza nel caso di mancata esecuzione della decisione straordinaria risale a Sez. Un., 28 gennaio 2012, n.1065, il cui § 2.14 ha rilevato che la medesima decisione comporta un giudicato in senso tecnico, «a prescindere dall'epoca di proposizione, o di instaurazione del giudizio di ottemperanza».

Ciò era già stato affermato in precedenza dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, con una giurisprudenza inaugurata con la decisione 19 ottobre 2005, n. 695.

Cons. Stato, Ad. Plen., 6 maggio 2013, n.10, pres. G. Giovannini, est. F. Caringella

Processo amministrativo – esecuzione del giudicato

Poiché l'art. 69 della legge n. 69 del 2009 e gli artt. 7, comma 8, 48 e 112 del codice del processo amministrativo hanno disposto la 'revisione' dell'istituto, alla decisione di accoglimento del ricorso straordinario emanata dal Presidente della Repubblica, va riconosciuta natura giurisdizionale con la formazione di un giudicato riferibile alle statuizioni contenute nel parere del Consiglio di Stato con la conseguente proponibilità, nel caso di mancata esecuzione, del giudizio di ottemperanza in unico grado al Consiglio di Stato.

[Link al testo sentenza](#)

La sentenza n. 10 del 2013 ha affermato principi identici a quelli enunciati con la sentenza n. 9 del 2013, al cui commento si rinvia.
--

Consiglio di Stato, Ad. Plen., ord. 7 maggio 2013, n. 11, pres. G. Giovannini, est. A. Scola

Processo amministrativo - competenza

Processo amministrativo – giudizio cautelare

Sussiste la competenza del TAR Lazio nel caso di impugnazione dell'atto del Ministero che ha incluso un Comune nell'elenco degli enti inadempienti al patto di stabilità, e da sanzionare ai sensi dell'art. 7 del d.lgs n. 149 del 2011 con la riduzione dei trasferimenti di risorse statali, poiché l'atto produce effetti non solo nei confronti del medesimo Comune, ma anche nei confronti delle altre amministrazioni coinvolte nella distribuzione delle risorse rese disponibili.

Il Consiglio di Stato, qualora all'esito di un regolamento di competenza ravvisi l'incompetenza del TAR adito che abbia accolto una domanda cautelare, non si può contestualmente pronunciare in grado d'appello sulla fondatezza della medesima domanda, poiché si applica la regola di cui all'art. 15, comma 7, del codice del processo amministrativo, per il quale la misura cautelare disposta dal TAR dichiarato incompetente perde effetti al decorso di 30 giorni dalla pubblicazione della ordinanza del Consiglio di Stato, salva la sua riproponibilità dinanzi al TAR individuato come competente.

[Link al testo sentenza](#)



Consiglio di Stato, Ad. Plen., ord. 7 maggio 2013, n. 12 pres. G. Giovannini, est. A. Scola


Processo amministrativo - competenza

Processo amministrativo – giudizio cautelare

Sussiste la competenza del TAR Lazio nel caso di impugnazione dell'atto del Ministero che ha incluso un Comune nell'elenco degli enti inadempienti al patto di stabilità, e da sanzionare ai sensi dell'art. 7 del d.lgs n. 149 del 2011 con la riduzione dei trasferimenti di risorse statali, poiché l'atto produce effetti non solo nei confronti del medesimo Comune, ma anche nei confronti delle altre amministrazioni coinvolte nella distribuzione delle risorse rese disponibili.

Il Consiglio di Stato, qualora all'esito di un regolamento di competenza ravvisi l'incompetenza del TAR adito che abbia accolto una domanda cautelare, non si può contestualmente pronunciare in grado d'appello sulla fondatezza della medesima domanda, poiché si applica la regola di cui all'art. 15, comma 7, del codice del processo amministrativo, per il quale la misura cautelare disposta dal TAR dichiarato incompetente perde effetti col decorso di 30 giorni dalla pubblicazione della ordinanza del Consiglio di Stato, salva la sua riproponibilità dinanzi al TAR individuato come competente.

[Link al testo sentenza](#)



Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 maggio 2013, n. 13, pres. G. Giovannini, est. S. De Felice

Contratti pubblici – concessione di servizi

Contratti pubblici – commissione di gara

Qualora sia indetta una gara per l'affidamento di concessioni di servizi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche in assenza di un espresso richiamo nel bando sono applicabili le disposizioni di cui all'art 84, comma 4 (relativo alle incompatibilità dei componenti della commissione giudicatrice) e

comma 10 (relativo ai tempi di nomina della commissione), del Codice dei contatti pubblici, espressive dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, richiamati dall'art. 30, comma 3, del medesimo Codice.

La regola della posteriorità della nomina della commissione rispetto al termine di presentazione delle offerte - sancita dall'art. 84, comma 10, del Codice dei contratti pubblici – costituisce un corollario dei principi di trasparenza e di imparzialità, poiché si evita che il contenuto delle offerte sia influenzato dalle preferenze che potrebbero essere attribuite ai commissari già nominati, ovvero da loro suggerimenti o da loro contatti comunque presi con 'imprese amiche'.

[Link al testo sentenza](#)

--